



Comune di Lagnasco

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 17/12/2013

Oggetto :

BENEFICI FISCALI PER COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO A FAVORE DELLE ZONE NON METANIZZATE. - DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilatredici** addì **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **21** e minuti **00** nella sala riunioni Resid. Don Eandi, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TESTA ERNESTO	SINDACO	X	
GALLESIO MARCO	VICE SINDACO	X	
SACCHETTO ANDREA	CONSIGLIERE	X	
BELTRAME LUCA	CONSIGLIERE	X	
MIGLIORE IVO	CONSIGLIERE	X	
DARDO LUCA	CONSIGLIERE	X	
COSTAMAGNA ROBERTO	CONSIGLIERE	X	
MONDINO MARTA	CONSIGLIERE	X	
GHIGO MARIA ROSA	CONSIGLIERE	X	
MANA BRUNO	CONSIGLIERE	X	
CARUGO DR. FABIO	CONSIGLIERE		X
RIVOIRA CARLO	CONSIGLIERE	X	
AUDISIO ARCH. NADIA	CONSIGLIERE	X	
Totale		12	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor **PAROLA Dottor CORRADO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **TESTA ERNESTO** nella sua qualità di **SINDACO** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 23 marzo 2010, relativa al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), punto 4, della L. 23.12.1998, n° 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della L. 23.12.1999 n° 488 ed in relazione a quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. 30.09.2000, n° 268 convertito con modificazioni nella L. 23.11.2000, n° 354, a tutte le frazioni e case sparse non metanizzate del Comune di Lagnasco, classificato in fascia climatica "E" del D.P.R. 412/93, ricadenti al di fuori del centro abitato del capoluogo, come al tempo delimitato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 15 dicembre 2008, ad esclusione delle parti metanizzate di territorio, esterne al centro abitato.

Considerato che, con l'atto deliberativo n. 5/2010 sopra richiamato, sostitutivo della precedente Deliberazione n. 19 del 29.09.2003 e ricognitivo della disciplina in materia di agevolazione sulle accise del combustibile per riscaldamento dal 01.01.2010, il Consiglio comunale ha altresì approvato l'elaborato grafico esplicativo della perimetrazione del centro abitato di Lagnasco, integrata con l'individuazione delle zone non metanizzate esterne all'abitato, per l'applicazione dell'agevolazione fiscale per combustibile da riscaldamento.

Dato atto che con Deliberazione n. 27 del 12 novembre 2013, il Consiglio comunale ha adottato la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Lagnasco, contenente tra l'altro l'aggiornamento della perimetrazione dell'abitato.

Considerato, inoltre, che la ditta concessionaria della distribuzione del gas metano ha recentemente compiuto un rilevante intervento infrastrutturale consistente nella realizzazione di uno nuovo tratto di gasdotto lungo Via Castagna, in Via Traversera Valparasco ed in Via Savigliano.

Visto l'art. 12 della L. 23.12.1999, n° 488, in particolare il quarto comma in relazione al beneficio previsto dall'art. 8, comma 10, lett. c) della L. 448/98.

Visto l'art. 4, comma 2, del D.L. 30.09.2000 n° 268, convertito in L. 23.11.2000, n° 354 in relazione alla specificazione dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) precedentemente indicata, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della L. 23.12.1999 n° 488.

Visti l'art. 27, comma 3, della L. 23.12.2000 n° 388, la Deliberazione dell'Agenzia delle Dogane del 23 gennaio 2001, pubblicata sulla 3 Gazzetta Ufficiale del 30.01.2001, l'art. 13, comma 2, della L. 28.12.2001, n° 448, l'art. 17 bis del D.L. 147/2003 recante "*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*", successivamente convertito in Legge 200/2003, relativamente agli ambiti e modalità di applicazione del beneficio di cui sopra.

Ricordato che il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei Comuni o nelle frazioni dei Comuni:

- 1) ricadenti nella zona climatica "F" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26.08.1993, n° 412;
- 2) facenti parte di Province nelle quali oltre il 70 per cento dei Comuni ricade nella zona climatica "F";
- 3) della Regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
- 4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica "E" di cui al predetto Decreto del Presidente della Repubblica n° 412 del 1993 e individuati con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al predetto Decreto del Presidente della Repubblica n° 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo Decreto del Ministro delle Finanze, e individuate annualmente con Delibera di Consiglio dagli Enti Locali interessati. Tali Delibere

devono essere comunicate al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno.

Visto, altresì, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 dicembre 2012 recante revisione del Decreto 9 marzo 1999 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 10, lett.c) della L. 448/98 e successive modificazioni. - Agevolazioni «zone montane».

Udito il Responsabile dei Servizi tecnico-manutentivo presente in sala consigliere, il quale, su invito del Sindaco, illustra l'argomento in oggetto.

Udito il Sindaco il quale dichiara aperta la discussione.

Segue breve confronto sull'argomento, al quale partecipano i Consiglieri Mana Bruno, Rivoira Carlo e Audisio Nadia.

Udito il Sindaco il quale dichiara chiusa la discussione, in quanto non vi sono ulteriori richieste di intervento.

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'aggiornamento delle zone non metanizzate esterne al perimetro dell'abitato del Comune di Lagnasco, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali in oggetto.

Vista la documentazione afferente alla situazione della metanizzazione comunale, appositamente predisposta dagli uffici comunali ed allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 42, comma 2, lett. b), dello stesso "attribuzioni del Consiglio".

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii.

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii.

Visto il vigente Statuto comunale.

Successivamente, con votazione:

voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, consiglieri presenti n. 12, consiglieri votanti n. 12, espressa in forma palese per alzata di mano, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Di riconoscere i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), punto 4, della L. 23.12.1998, n° 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della L. 23.12.1999 n° 488 ed in relazione a quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. 30.09.2000, n° 268 convertito con modificazioni nella L. 23.11.2000, n° 354, a:
 - tutte le frazioni e case sparse non metanizzate del Comune di Lagnasco, classificato in fascia climatica "E" del D.P.R. 412/93, ricadenti al di fuori del centro abitato del capoluogo, come delimitato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 12.11.2013 ed evidenziato nella planimetria allegata, ad esclusione delle parti metanizzate di territorio esterne al centro abitato evidenziate nella medesima planimetria, come aggiornata con il presente atto, definendo per zone non metanizzate esterne al centro abitato di Lagnasco le frazioni e case sparse poste ad una distanza superiore a mt. 100 dalla condotta principale di distribuzione del gas metano.

- 2) Di approvare l'elaborato grafico esplicativo indicato al precedente punto 1), avente ad oggetto "perimetrazione del centro abitato di Lagnasco integrata con individuazione delle zone non metanizzate esterne all'abitato, per l'applicazione dell'agevolazione fiscale per combustibile da riscaldamento", contenente le delimitazioni di cui sopra, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, in adempimento a quanto previsto dalla normativa citata in premessa.
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Comune.
- 5) Di evidenziare come presente atto sia sostitutivo della precedente deliberazione n° 5 del 23 marzo 2010.

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267 e ss.mm.ii.